

Sintesi parlamentare n. 24/2009 della settimana dall'8 giugno al 12 giugno 2009

8 Giugno 2009

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" (DDL 2468/C).

La Commissione Ambiente ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 20/2009 e 21/2009.**

Il testo contiene numerose misure volte a far fronte alla grave situazione di emergenza causata dal terremoto verificatosi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, demandandone l'attuazione ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio.

In corso d'esame, in particolare, è stata introdotta una norma con cui si prevede il differimento, al 30 giugno 2009 (anziché al 30 giugno 2010 come previsto dall'art.29 del DL 207/2008, c.d.

Milleproroghe, convertito dalla L.14/2009), del termine di applicazione del regime transitorio delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, emanate con il DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2008.

In merito al processo di ricostruzione post-sismica, con altra disposizione di nuova introduzione viene prevista un'informativa annuale da parte del Governo al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo stesso, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche stanziare a tal fine.

Prevista, altresì, una norma in materia di scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione, nonché misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche.

Con altra disposizione, introdotta in corso d'esame, viene demandata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, l'individuazione e la perimetrazione, nell'ambito dei territori rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legge, di zone franche urbane ai sensi dell'art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico previsto dalle norme suddette. Per il finanziamento delle zone stesse, a decorrere dall'anno 2009 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del provvedimento.

Viene previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilito, in alternativa all'applicazione della disciplina delle zone franche urbane di cui all'art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), un regime fiscale di incentivazione che preveda:

- ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese

sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

- ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

- ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei Comuni interessati dal decreto, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

Viene disposto, altresì, che con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle norme previste dall'art.1, commi da 366 a 372 della legge 266/05 (relativi ai distretti produttivi), alle imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni interessati dall'applicazione del decreto legge e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

è, inoltre, precisato che, al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Il testo prevede, inoltre, in particolare:

- la progettazione e realizzazione, nei Comuni interessati, di moduli abitativi di carattere non precario e destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la più rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili;

- contributi e finanziamenti per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché la concessione di indennizzi a favore delle imprese. Al riguardo, viene disposto, tra l'altro, che la realizzazione di complessi residenziali potrà essere effettuata anche nell'ambito del «Piano Casa», previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla L.133/2008. Con una norma introdotta in corso d'esame, viene disposto, inoltre, che, in deroga agli articoli 1120 (innovazioni per il miglioramento, uso più comodo o maggior rendimento delle cose comuni), 1121 (innovazioni gravose o voluttuarie) e 1136, quinto comma, con cui si dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio, del Codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

Inoltre, le deliberazioni degli interventi di ricostruzione dell'edificio o di riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea condominiale e almeno un terzo del valore dell'edificio, in deroga all'art.1136 quarto comma, c.c. , che dispone che le stesse deliberazioni debbano essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea condominiale e almeno la metà del valore dell'edificio;

- misure per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, con la destinazione, in particolare, interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare, per il 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011;

- norme sulla sospensione e proroga di termini, nonché sull'esclusione dal Patto di stabilità interno della Regione Abruzzo, della Provincia de L'Aquila e dei Comuni interessati, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, nonché delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati.e deroghe al Patto di stabilità interno;

- provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, con un'autorizzazione di spesa di 53,5 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per il 2010;

- disposizioni in deroga alla normativa vigente, per l'accelerazione e la semplificazione delle

procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati;

- l'istituzione, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della L.266/97, di apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse;

- l'istituzione di un Fondo, presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la prevenzione del rischio sismico, con la previsione di apposite autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016;

- misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo, con l'attribuzione al Prefetto della provincia dell'Aquila il compito di assicurare il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività necessarie a prevenire le suddette infiltrazioni nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nell'ambito delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche che siano connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, estesi in corso d'esame anche ai successivi subappalti e subcontratti, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, viene prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno definite le modalità attuative della norma e sarà prevista, come specificato in corso d'esame, la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto stesso. Disposta, inoltre, la presentazione di una relazione semestrale da parte del Governo alle Camere sull'applicazione delle disposizioni;

- disposizioni sullo svolgimento del «Vertice G8» che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città dell'Aquila, anziché in Sardegna. Al riguardo, viene, quindi, previsto che il Commissario delegato provveda alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dello stesso.

Altre norme del decreto legge riguardano, infine, la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, nonché comunicazioni e notifiche di atti; le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonché per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia; norme fiscali in materia di giochi; il recupero di diseconomie della spesa farmaceutica per il finanziamento degli interventi urgenti a favore dell'Abruzzo; la copertura finanziaria del provvedimento nel suo complesso.

Il decreto legge, che scade il 27 giugno 2009, passa ora all'esame dell'Aula.